

STATUTO SOCIALE

1. DENOMINAZIONE

La società si denomina: "SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI S.r.l."

2. SEDE

La società ha sede nel Comune di Bagno a Ripoli.

L'organo amministrativo può trasferire la sede della società nell'ambito dello stesso ed istituire o sopprimere filiali, succursali, uffici e depositi.

L'assemblea può trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale ed istituire e sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

3. DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e si intenderà prorogata di anno in anno se sei mesi prima dello scadere di detto termine o degli anni successivi non venga dato preavviso di scioglimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse, con particolare riferimento a tutte le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione di fondi, boschi e/o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalle legge vigenti in materia;

- la coltivazione di colture con finalità non alimentari e la gestione di impianti ed attrezzature per la produzione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché la sperimentazione-ricerca e l'innovazione in collaborazione con enti pubblici e privati di ricerca, nei medesimi settori.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così, tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 C.C.;

- partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese.

Restano espressamente e tassativamente escluse le seguenti attività:

- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 197/91;

- l'erogazione del credito al consumo;

- lo svolgimento di attività intellettuali legalmente protette e riservate a professionisti iscritti in appositi albi.

5. DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominato, dell'organo di controllo per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

6. CAPITALE e CONFERIMENTI

Il capitale è di euro 7.000.000,00 (settemilioni) diviso in quote di partecipazione.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la prestazione di opera e di servizi.

Nel caso in cui il socio intenda conferire una prestazione d'opera o di servizi a favore della società egli, per eseguire il conferimento, dovrà prestare una polizza assicurativa o una fidejussione bancaria di importo almeno al capitale sottoscritto a fronte di tale conferimento.

La polizza o la fidejussione potranno essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro.

7. QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON DIRITTI PARTICOLARI

Salva diversa volontà unanime dei soci, le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

I soci hanno inoltre la facoltà di prevedere l'attribuzione ad alcuni di essi di particolari diritti riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili.

Le decisioni relative alla determinazione del valore della partecipazione, all'attribuzione, modificazione o soppressione dei diritti particolari dovranno essere adottate all'unanimità dall'assemblea dei soci ed il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

8. TRASFERIBILITA' DELLE PARTECIPAZIONI

La partecipazione del socio che abbia conferito la propria opera o servizio non può formare oggetto di trasferimento, finché non sia scaduto il periodo di tempo convenuto per la prestazione d'opera o di servizio stessi.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non costituisce trasferimento della partecipazione.

Le decisioni che introducono, modificano o sopprimono limiti alla libera trasferibilità della quota devono essere adottate dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) delle partecipazioni.

9. PRELAZIONE

9.1 Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione, deve informare con lettera raccomandata gli altri soci specificando le generalità del cessionario, il prezzo e le modalità di pagamento.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

I soci potranno rendersi acquirenti della partecipazione offerta in vendita, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente assetto societario. Ove la partecipazione sia insufficiente, si procederà al relativo sorteggio.

Il prezzo della partecipazione offerta in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo in ordine alla determinazione del prezzo in base ai criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui infra.

Entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato, essi si considerano rinuncianti. In questa ipotesi la partecipazione offerta in vendita potrà essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni. Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'organo amministrativo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione diviene liberamente trasferibile.

10. DIRITTO DI RECESSO E LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Le cause che legittimano il socio ad esercitare il diritto di recesso sono quelle elencate dall'articolo 2473 c.c. e, se la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, dall'articolo 2497 quater c.c.

Il socio ha inoltre diritto a recedere dalla società negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A/R da spedirsi entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione della delibera o decisione che lo legittima nel libro delle decisioni dei soci. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera o da una decisione, il termine per il suo esercizio decorre dal giorno in cui il socio ne ha avuto conoscenza.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e l'indicazione della delibera, decisione o del fatto che legittima il recesso.

Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso ha diritto di ottenere la liquidazione del controvalore della propria partecipazione. L'ammontare di tale liquidazione verrà determinato a norma del disposto dell'articolo 2473 3° comma c.c., seguendo il metodo di valutazione più adatto all'attività concretamente svolta dalla società e/o della composizione del suo patrimonio.

Tale liquidazione potrà avvenire con le seguenti modalità:

- mediante acquisto della quota, al suo valore nominale, da parte degli altri soci, proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta e contestuale liquidazione della differenza rispetto all'ammontare determinato ai sensi del precedente comma mediante l'utilizzazione di riserve disponibili;
- mediante riduzione del capitale sociale;

La liquidazione del controvalore della partecipazione deve avvenire nei tempi previsti dal quarto comma dell'articolo 2473 c.c..

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia

se, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deciso lo scioglimento della società.

11. FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI

La società potrà acquisire dai soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e detentori di una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale, (ovvero nella diversa misura successivamente stabilita dal C.I.C.R.), risultante dall'ultimo bilancio approvato, fondi e somme con obbligo di rimborso, fatti sotto forma di finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale e/o senza diritto alla restituzione delle somme versate qualora fosse necessario coprire perdite. Salvo diversa determinazione per iscritto, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Qualora l'acquisizione di tali somme e fondi avvenga nelle condizioni descritte nel secondo comma dell'articolo 2467 c.c., il rimborso del finanziamento a favore di soci è postergato alla soddisfazione degli altri creditori e, se il finanziamento è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

12. EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

La società potrà emettere titoli di debito che potranno essere sottoscritti dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2483 c.c..

L'emissione di tali titoli è di competenza dell'assemblea dei soci che decide con la maggioranza prevista dall'articolo 19 comma 3° del presente statuto.

13. RIDUZIONE ED AUMENTO DEL CAPITALE

L'assemblea può decidere la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione di attività o beni sociali ai soci, nel rispetto dei diritti individuali di ciascun socio e della parità di trattamento.

Nel caso di perdite che determinino la diminuzione del capitale sociale per oltre un terzo - senza che ciò comporti la riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale -, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma secondo c.c. ma, in tal caso, l'organo amministrativo dovrà darne lettura ed illustrarla adeguatamente all'assemblea.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

14. ASSEMBLEE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso,

purchè sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni se ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea è convocata e delibera, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle partecipazioni sociali lo ritengano opportuno.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la decisione circa la determinazione del valore delle quote di partecipazione;
- g) l'attribuzione, la modificazione o l'eliminazione di diritti particolari attribuiti ad alcuni soci ai sensi del precedente articolo 7 dello statuto;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale e le relative modalità.

15. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i soggetti regolarmente iscritti nel libro soci.

16. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

17. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, compete:

- all'Amministratore Unico;
- ad uno dei due coamministratori;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato se nominati.

Qualora nè gli uni, nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta delle partecipazioni rappresentate, il Presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

18. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso può essere spedito, al domicilio indicato nel libro soci, oltre che per raccomandata, a mezzo di telegramma, fax, telex, posta elettronica ed in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis, quinto comma c.c..

19. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione.

L'assemblea è validamente costituita quando sia rappresentata almeno la maggioranza assoluta delle partecipazioni.

L'assemblea decide sulle materie di ordinaria e di straordinaria gestione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle partecipazioni sociali.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze.

20. SISTEMI DI VOTAZIONE IN ASSEMBLEA

Le decisioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione, se nessun socio vi si oppone.

21. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO DATO PER ISCRITTO

Fatta eccezione per gli argomenti che la legge o il presente statuto riservano alla competenza dell'assemblea, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o espressione del consenso dato per iscritto.

Il testo della decisione da adottare ed il termine entro il quale tale decisione dovrà pervenire presso la sede sociale dovranno essere comunicati a tutti i soci, all'organo amministrativo e, se nominato, all'organo preposto al controllo dei conti.

Il termine entro il quale la decisione dovrà pervenire presso la sede sociale non potrà comunque essere inferiore ad 10 (dieci) giorni dal momento della spedizione della suddetta comunicazione.

Le decisioni potranno essere comunicate con qualsiasi mezzo purchè dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza la provenienza, l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo.

22. AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da due coamministratori;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri;

L'assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, ne fissa il numero dei membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;

b) durano in carica per il periodo anni di 3 (tre) e sono rieleggibili;

c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 cod. civ.;

d) non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 c.c..

23. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento dello stesso è così regolato:

A - Presidenza -

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni -

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci o dal revisore.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della riunione;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono essere presenti nello stesso luogo in modo da provvedere alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione e verbalizzazione

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti;

La riunione del Consiglio di Amministrazione in video conferenza o teleconferenza si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto addetto alla verbalizzazione e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

C - Decisioni -

Per la validità delle decisioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso la decisione viene adottata sulla base del consenso della maggioranza assoluta degli amministratori, semprechè dai documenti

sottoscritti emergano con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

D - Verbalizzazioni -

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E - Delega dei poteri -

Nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2381 c.c. e dalle altre leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

24. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione l'organo amministrativo è investito dei poteri attribuiti espressamente dall'assemblea in sede di nomina ovvero dall'atto costitutivo; in mancanza di espressa determinazione di poteri all'organo amministrativo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intenda compiere, competente a decidere sull'opposizione è l'assemblea dei soci in sede ordinaria.

25. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti dei poteri delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

26. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Ai componenti dell'organo amministrativo potrà spettare un compenso annuo, da determinarsi dall'assemblea, in misura fissa e/o in misura variabile, da calcolarsi percentualmente sugli utili di bilancio al lordo delle imposte ed un'indennità di fine rapporto, oltre al rimborso delle spese sostenute per

l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

27 - ORGANI DI CONTROLLO

Ferme restando le disposizioni in materia, la revisione legale dei conti è esercitata da:

- o un Sindaco ex art.2477 c.c.;
- o un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci.
- o un Revisore dei conti, nominato ai sensi dell'art.2409 bis c.c.

28. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29. UTILI

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato nel rispetto dei diritti individuali dei soci.

30. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

La liquidazione può essere revocata con decisione dell'assemblea.

31. RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

32. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale sono devolute a un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto e agirà secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze: al procedimento arbitrale si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

F.to Giani Giano

F.to Tommaso Maurantonio Notaio sigillo